



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 3 maggio 2005 (13.05)

8687/05

**COPEN 84
EJN 28
EUROJUST 28**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Sig.ra Augusta IANNINI, Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
in data: 3 maggio 2005
Destinatario: Sig. Hans G. NILSSON, Capodivisione, DG H 2B, Segretariato generale del Consiglio
Oggetto: Attuazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo

La legge 22 aprile 2005, n. 69, contenente "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri", è stata approvata il 12 aprile 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29-4-2005.

Per l'ordinamento italiano (art. 73 Cost. e art. 10 R.D. 16 marzo 1942, n. 262) le leggi ed i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia diversamente disposto.

La legge di adeguamento al mandato d'arresto europeo non ha previsto termini di entrata in vigore diversi da quelli ordinari e quindi la legge entrerà in vigore il 14 maggio 2005.

A partire da tale data, le autorità giudiziarie italiane competenti, in base all'art. 28, comma 1, potranno emettere un mandato di arresto europeo.

Per quanto concerne la esecuzione in Italia di un mandato di arresto europeo emesso in altro Stato membro occorre far riferimento al regime di diritto transitorio risultante dalla dichiarazione resa dallo Stato italiano a norma dell'articolo 32 della decisione quadro (pubblicata sulla GUCE del 18 luglio 2002) e dall'articolo 40 della legge.

Il 1° comma dell'art. 40 stabilisce che le disposizioni della legge si applicheranno per la esecuzione in Italia dei mandati di arresto europeo emessi dopo la entrata in vigore della legge (14 maggio 2005), indipendentemente dal momento dell'arresto ex articolo 95 C.A.A.S.

Il 2° comma prevede che quando il mandato di arresto europeo da eseguire in Italia è basato su reati commessi prima del 7 agosto 2002, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di estradizione.

Il 3° comma, infine, stabilisce che la rinuncia al principio di doppia incriminabilità – nei casi previsti dall'art. 8 della legge (che ha attuato l'art.2 par. 2 della decisione quadro) – ha luogo soltanto quando il reato, in base al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo da eseguire in Italia, è stato commesso dopo la data di entrata in vigore della legge italiana (14 maggio 2005).

(f.to) Augusta IANNINI
